

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	941
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Esami di abilitazione alla libera docenza. (Modificato dal Senato). (886-B) . . .	941
Proposta di legge (Discussione):	
TESAURO, CREMASCHI CARLO e MORO ALDO: Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza. (3189)	941
PRESIDENTE	941, 943, 945, 946
CREMASCHI CARLO, <i>Relatore</i>	941, 945
MARCHESI	942, 943, 946
TESAURO	942, 943, 945
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	942 943, 945, 946
MONDOLFO	943
BERTOLA	943
MORO ALDO	945, 546
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	946

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Berti Giuseppe fu Giovanni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Esami di abilitazione alla libera docenza. (Modificato dal Senato). (886-B). — Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tesauro, Cremaschi Carlo e Moro Aldo: Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza. (3181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza » e la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tesauro, Cremaschi Carlo e Moro Aldo: « Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza ».

Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Cremaschi Carlo. Ne ha facoltà.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Vorrei riassumere i termini della questione. Il Senato ha apportato due sostanziali modifiche al testo del disegno di legge da noi precedentemente approvato. Esse riguardano l'introduzione del numero chiuso e la designazione delle commissioni da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il numero chiuso, che è stato da noi ripetutamente avversato, non so proprio quali altri argomenti addurre contro questa disposizione; da parte sua, il Senato

La seduta comincia alle 10.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

s'è opposto nella maniera più decisa al numero aperto. Scartata, quindi, per motivi di opportunità, la soluzione di tornare al numero aperto, si potrebbe correggere il numero chiuso mediante l'introduzione di una percentuale aggiuntiva a disposizione del Ministro. Ma anche questa soluzione a me sembra pericolosa, perché il Ministro verrebbe sottoposto a delle pressioni prima e a delle critiche poi. Valutate, quindi, tutte le possibilità che a noi si offrono, io ritengo che si debba accettare la soluzione proposta dal Senato.

Per quanto riguarda le commissioni, invece, io ritengo che potremmo apportare degli emendamenti. Per esempio, anziché dire che la commissione viene nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, io proporrei che la commissione sia nominata dal Ministro, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, modificando in conseguenza l'articolo 3, in modo che la responsabilità della nomina della commissione resti al Ministro.

Questa è la modifica che io sommamente propongo alla Commissione, pregando nel contempo di approvare il disegno di legge, in considerazione dell'urgenza che esso riveste.

MARCHESI. Dichiaro di accettare le proposte del relatore.

TESAURO. A me pare che la proposta di modifica per quanto riguarda la nomina delle commissioni non abbia ragione di essere, perché in sostanza, dal punto di vista giuridico, le due espressioni « designazione » e « parere » si equivalgono. Oggi, allo stato attuale della legislazione, dal punto di vista giuridico, il Ministro è libero di agire in difformità del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In fatto, per tradizione mai interrotta, tranne casi eccezionalissimi, il Ministro si è sempre uniformato alle designazioni. Ciò non toglie che, per il fatto stesso che si tratta di designazioni non dichiarate vincolanti dalla legge, il Ministro è libero di provvedere come meglio ritiene opportuno...

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è esatto; con questa formula il Ministro resta vincolato!

TESAURO. Non credo: la dizione « su designazione » non importa un vincolo per il Ministro per la nomina dei componenti la commissione. L'interpretazione più rigorosa non è stata mai seguita. Anche per i concorsi a cattedre universitarie, al tempo in cui le designazioni venivano fatte dal Consiglio superiore, la designazione non è stata mai ritenuta

vincolante. Comunque, se vogliamo modificare, modifichiamo pure: ma è proprio per dire che abbiamo apportato una modifica!

Quanto al dissenso fra ruoli aperti e ruoli chiusi, pur essendo io rispettoso di tutte le opinioni, e in special modo di quella del Senato, ho ragione di ritenere che se dobbiamo seguire la via scelta dal Senato contro il nostro avviso, dobbiamo pure cercare una giustificazione per il nostro operato. Non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo proposto il ruolo aperto dopo aver affrontato e studiato il problema da tutti i punti di vista. Ora io non vedo quali argomenti nuovi ci siano stati offerti per indurci a cambiare parere. L'istituto della libera docenza contiene, nelle stesse parole che lo qualificano, l'espressione della autonomia e della libertà che è rispettata in tutti i paesi civili. In nessun paese civile esiste il contrasto di tenere in vita la libera docenza e di fare intervenire lo Stato per impedire che l'istituto abbia la sua attuazione. Perché, allora, non dovremmo mantenere fermo il nostro punto di vista? Si era detto anche, per venire incontro ai desideri del Senato, di non pregiudicare la questione in via definitiva, ma di fare una norma transitoria in attesa di una legislazione di carattere permanente sulla quale si sarebbe raggiunto l'accordo. Ora io non so rendermi conto delle ragioni per le quali non si dovrebbe, per lo meno, ripiegare su questa posizione subordinata.

Desidero, poi, ricordare ai colleghi che l'albo chiuso è un incentivo per gettare sul mercato un numero di libere docenze superiore al necessario, perché il limite, come è già stato illustrato in altra seduta, gioca all'inverso per alcune materie per le quali è possibile chiedere ed ottenere con facilità la docenza in parte della materia o in materia affine.

MARCHESI. Non v'è dubbio che tutti abbiano unanimemente convenuto sull'opportunità di abolire il numero chiuso. Non si può, tuttavia, non riconoscere che una qualche fondatezza abbiano le argomentazioni di coloro i quali sostengono il punto di vista opposto. Diceva testé l'onorevole Tesauro che in nessun paese civile del mondo esiste il numero chiuso; debbo però aggiungere che in nessun paese civile del mondo esiste un numero così stragrande di dottori come in Italia, un numero così stragrande di aspiranti al nobile titolo di insegnante universitario! E questa potrebbe essere una valida ragione a sostegno di coloro che hanno modificato il nostro progetto.

D'altra parte, c'è da considerare l'opportunità che il motto « mi spezzo ma non mi piego » che l'onorevole Tesauro vorrebbe mettere in pratica, questa volta non sarebbe il più appropriato: è meglio piegarsi che spezzarsi.

TESAURO. Ma io sono stato più comprensivo: ho proposto di fare una norma transitoria.

MARCHESI. Siccome si tratta di un provvedimento di cui tutti riconosciamo l'urgenza, io non trovo pericoloso accedere alle proposte di modifica del Senato.

MONDOLFO. Io sono favorevole al mantenimento del testo precedentemente votato dalla nostra Commissione, e nell'insistere nel mio atteggiamento mi richiamo alle ragioni adottate dal nostro Presidente nella precedente seduta.

BERTOLA. Se noi riteniamo urgente questa legge e consideriamo che la Camera dei deputati ha appena un mese ancora di vita, penso che non possiamo irrigidirci sul nostro punto di vista. Il Senato, che è in condizioni di favore rispetto a noi, potrebbe benissimo non far passare la legge qualora noi la modificassimo ancora.

D'altra parte, dobbiamo onestamente riconoscere che la colpa prima di un abbassamento delle libere docenze non è data tanto dal numero chiuso o dal numero aperto, ma dal sistema con cui le commissioni emettono il loro giudizio: anche con il numero chiuso, nulla vieta alle commissioni di concedere la libera docenza solo ai candidati veramente meritevoli. Non è detto che nei concorsi si debbano coprire tutti i posti. Penso, perciò, che possiamo anche non insistere sul nostro punto di vista.

Potremmo, invece, indurre il Senato a modificare il sistema della composizione delle commissioni.

SEGGI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore, e non per un semplice ossequio al Senato, ma perché sono convinto che nella situazione attuale il numero chiuso sia non solo opportuno, ma indispensabile di fronte al dilagare delle libere docenze che abbiamo avuto in passato e che avremmo sicuramente in avvenire.

Per quanto riguarda la modifica all'articolo 3, desidero chiarire che « su designazione » significa che si deve scegliere tra i designati; e siccome i designati sono tre, questa designazione è per il Ministro un vero vincolo. Se il Ministro non volesse scegliere fra quei tre, egli dovrebbe richiamare il Consiglio superiore e indurlo a fare altre designa-

zioni: però il Consiglio potrebbe anche rifiutarsi di provvedere ad ulteriori designazioni.

Accetto, perciò, l'emendamento proposto dal relatore, e ritengo che esso non trovi obiezioni al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifiche.

All'articolo 1 vi sono emendamenti puramente formali. Nel testo della nostra Commissione esso diceva:

« Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea, conseguita presso una Università od Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, sempreché, in questo ultimo caso, abbia superato il 30° anno di età;

b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto di essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità della abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare anche dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento ».

Il Senato ha così modificato la lettera b) e il secondo comma:

« b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali o da prove scritte, la dimostrazione del suo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Passiamo alle modifiche apportate all'articolo 2.

Esso nel testo da noi approvato diceva:

« La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline corrispondenti ad insegnamenti ufficiali previste dall'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il Ministro stabilisce, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore, le materie per cui la sessione viene indetta ».

Il Senato ha così modificato l'ultimo comma:

« Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il nu-

mero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso può essere superato ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Passiamo all'ultima modifica.

L'articolo 3, nel testo della nostra Commissione, recitava:

« Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione composta di tre professori della materia o di materia affine, di cui due eletti dai professori titolari della materia, votando per un nome solo, ed uno nominato dal Ministro su terna proposta dal Consiglio superiore.

Qualora i titolari della materia siano in numero inferiore a tre, la Commissione è nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore.

A sostituire i membri eletti che, per giustificati motivi, non possano prender parte ai lavori della Commissione, sono chiamati coloro che seguono in ordine di votazione. Per l'eventuale sostituzione del membro della Commissione nominato su proposta del Consiglio superiore, provvede il Ministro con la nomina di uno degli altri due compresi nella terna del Consiglio superiore.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma ».

Il Senato ha modificato i primi tre commi nel seguente modo:

« Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione nominata, per ciascuna sessione, dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione e composta di tre professori della materia o di materia affine. In mancanza di professori, potranno essere designati cultori.

Oltre i tre commissari, la Sezione I del Consiglio superiore designa due commissari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Alla designazione dei componenti la Commissione, la Sezione I del Consiglio superiore procede prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d'esame ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1953

Il relatore propone di modificarli ancora come segue:

« Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione nominata, per ciascuna sessione, dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione 1^a del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. La Commissione è composta di tre professori della materia o di materia affine. In mancanza di professori, potranno essere nominati cultori.

Oltre i tre commissari, il Ministro, sentita sempre la Sezione 1^a del Consiglio Superiore, nomina due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine di nomina, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Alla nomina dei componenti la Commissione il Ministro procede prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d'esame »

TESAURO. Si tratta di professori di ruolo ?

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. È evidente, tanto più che poi si parla anche di cultori.

MORO ALDO. Sarebbe preferibile specificare, almeno avremmo la garanzia che sono professori di ruolo.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Secondo me, è preferibile lasciare così la dizione, altrimenti si complica tutto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo dei primi tre commi proposto dal relatore.

(È approvato).

L'onorevole Moro Aldo propone il seguente articolo 7, sostitutivo di quello del testo:

« Sono abrogati l'articolo 119 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge ».

Pregiudizialmente, desidero far osservare che nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se in correlazione con le modifiche introdotte dal Senato.

Invito, tuttavia, l'onorevole Moro ad illustrare il suo emendamento.

Per maggior chiarezza do lettura dell'articolo 7:

« È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge ».

MORO ALDO. La ragione per la quale ho presentato quest'emendamento è la seguente: nell'articolo 119 del regio decreto 15 agosto 1933, che approva il testo unico sull'istruzione superiore, è detto, tra l'altro, che se le conclusioni della Commissione, favorevoli alla concessione dell'abilitazione, sono prese a maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio superiore per il giudizio definitivo. Se questo articolo fosse mantenuto si avrebbe che la Commissione non può nominare se non all'unanimità. In caso contrario, nel suo giudizio essa viene sostituita dal Consiglio superiore, il quale peraltro non ha competenza specifica, perché spesso non ha nel suo seno professori della materia ed è costretto a servirsi di un professore di sua fiducia, il quale naturalmente viene a sovrapporsi ai tre professori nominati dal Ministro! Il che non mi pare giusto.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo col pensiero espresso dall'onorevole Moro, però debbo far rilevare che i poteri del Consiglio superiore sono già indicati nell'articolo 4 che dice:

« Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla regolarità degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.

La relazione della Commissione è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

Ora, questo articolo, coordinato con l'articolo 7, risolve tutta la questione e porta implicitamente alla abrogazione di quell'articolo del regio decreto del 1933 citato dall'onorevole Moro. Mi pare quindi che la preoccupazione dell'onorevole Moro, che è stata in un primo momento anche mia, debba cadere.

Inoltre, c'è da considerare, come ha già fatto notare il Presidente, che noi verremmo a modificare un articolo già approvato e che non ha subito modifiche al Senato.

In sostanza, siccome i poteri del Consiglio superiore sono ormai limitati al semplice giudizio di regolarità degli atti; siccome la norma dell'articolo 7 toglie ogni valore a qualsiasi disposizione che contrasti o che sia incompatibile con quelle di cui alla presente legge, credo che non si debba avere preoccupazioni.

MORO ALDO. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro, che mi pare possano essere considerate interpretative.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Ritengo anch'io che la dichiarazione del Ministro sia valida per fugare ogni preoccupazione e che essa possa aver valore interpretativo. Prego,

quindi, l'onorevole Moro di ritirare il suo emendamento.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ripeto che l'emendamento è assorbito dal disposto dell'articolo 4 e da quello dell'articolo 7. Per l'articolo 4, è chiaro che il parere dev'essere dal Consiglio superiore espresso solo sulla regolarità degli atti. Io ritengo per certo che il Consiglio superiore non abbia da esprimere altro parere che questo. L'articolo 119 citato dall'onorevole Moro dava, sì, un potere di decisione nel merito — e quindi vincolante per il Ministro —, ma noi abbiamo l'articolo 7 della legge in esame che abroga appunto ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle di cui alla presente legge. È ovvio che qualora il Consiglio superiore volesse arrogarsi poteri di merito esso violerebbe la norma dell'articolo 4, norma chiara e valida a limitare i poteri del Consiglio superiore.

MARCHESI. Concordo col pensiero del Ministro.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del relatore e del Ministro, ed anche per gli ostacoli procedurali, invito l'onorevole Moro a ritirare l'emendamento.

MORO ALDO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Con l'approvazione di questo disegno di legge è da considerarsi assorbita la proposta di legge n. 3189, d'iniziativa dei deputati Tesauero, Cremaschi Carlo e Moro Aldo, concernente disposizioni transitorie per gli esami di abilitazione alla libera docenza.

Il disegno di legge testé discusso sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Esami di abilitazione alla libera docenza » (886-B):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Bogoni, Calosso, Cessi, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Este Ida, Ebner, Giammarco, Gotelli Angela, La Marca, Lizier, Lozza, Marchesi, Martino Gaetano, Molè Elsa, Mondolfo, Moro Aldo, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Scaglia, Tesauero, Titomanlio Vittoria, Vetrone.

È in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni.

La seduta termina alle 11.